

PARTE SECONDA

**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI***Sezione Prima***ATTI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE****CIRCOLARI****Opere e lavori pubblici**

CIRCOLARE 24 maggio 2001, n. 6.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 17 maggio 2001, n. 1172).

**Disposizioni di attuazione in materia di lavori pubblici.
L.R. 16 agosto 1984, n. 42 come modificata dall'articolo 14,
L.R. 9 febbraio 2001, n. 5 (legge finanziaria 2001).**

(Indirizzata a: Province; Comuni; Consorzi di Comuni; Comunità Montane; Aziende ospedaliere; Unità locali socio sanitarie; Aziende territoriali edilizia residenziale; Consorzi di bonifica; Casse edili; I.N.P.S.; I.N.A.I.L.; Collaudatori regionali; Comitato di controllo della Regione Veneto; Segreterie degli Assessori regionali; Uffici regionali del Genio Civile; Segreterie regionali; Direzione regionali; Unità complesse - Loro Sedi).

Con l'entrata in vigore, il 28 luglio 2000, del Regolamento Generale dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, deve ritenersi sostanzialmente concluso il processo di riforma del settore dei lavori pubblici già avviato con la legge quadro 11 febbraio 1994, n. 109 (cosiddetta legge Merloni).

Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza e d'interesse regionale, i principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge quadro costituiscono, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, principi fondamentali della legislazione dello Stato, in conformità ai quali la Regione potrà legiferare (in tal senso Corte Costituzionale, sentenza n. 482 del 1995).

Le norme contenute nel Regolamento si applicano invece alle opere di competenza e d'interesse regionale solo fino a quando la Regione non sarà intervenuta con una propria legge, così come previsto dall'articolo 1, comma 3, DPR 554/1999.

L'approvazione di una nuova legge regionale in materia di lavori pubblici, prevista ora espressamente dall'articolo 88 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, concernente "Conferimento di funzioni e compiti ammini-

strativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", dovrà avvenire entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge di previsione - con la conseguente abrogazione della L.R. 42/1984 e delle altre leggi regionali di settore - in conformità, come già detto, ai principi della legislazione nazionale ma in considerazione delle caratteristiche peculiari della società produttiva veneta.

La Regione ha ritenuto tuttavia di intervenire nel frattempo con alcune disposizioni che, nel modificare e integrare la vigente disciplina regionale, anticipano di fatto il recepimento della normativa statale in materia di lavori pubblici.

Con l'entrata in vigore (il 14 febbraio scorso) della L.R. 9 febbraio 2001, n.5 (legge finanziaria regionale 2001), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.16 del 13 febbraio 2001, è sorta pertanto la necessità di fornire alcuni chiarimenti per la corretta e uniforme applicazione delle nuove norme, al fine di garantire continuità e certezza ai procedimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche.

1. IMPEGNO ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI

Con l'articolo 14, comma 1, della L.R. 5/2001 è stato aggiunto un nuovo comma (dopo il secondo) all'articolo 12 della L.R. 42/1984, al fine di snellire le procedure per la formalizzazione della concessione e dell'impegno dei contributi regionali a favore degli enti pubblici.

Per consentire l'anticipazione, da parte della Regione, delle spese progettuali sostenute dal soggetto beneficiario del contributo è ora previsto che, qualora lo stesso presenti un'istanza documentata (quale potrebbe essere un'istanza con allegato un provvedimento formale della P.A.) relativa a spese connesse alla progettazione dell'intervento, il dirigente regionale competente è autorizzato all'impegno di una quota del contributo concesso fino all'importo del 10%.

Per garantire la certezza della gestione del contributo regionale è previsto inoltre che, con lo stesso provvedimento di impegno di spesa, siano fissati i termini entro cui devono essere ultimati i lavori ed approvata la contabilità finale da parte del soggetto beneficiario, pena la revoca del finanziamento.

Il comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 5/2001 ha sostituito il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 42/84, prevedendo che l'erogazione dei contributi regionali, fino all'importo del 90% del contributo concesso, possa essere disposta dal dirigente regionale della struttura centrale o decentrata competente in materia, individuato espressamente dal provvedimento amministrativo di approvazione del programma di finanziamento o comunque di attivazione dell'iniziativa finanziaria.

L'obiettivo perseguito dal legislatore regionale, anche in questo caso, è quello di rendere maggiormente celere la

procedura di erogazione dei contributi regionali.

2. LAVORI IN ECONOMIA E DI SOMMA URGENZA

Ai sensi del vigente articolo 19 della L.R. 42/1984 sono di competenza regionale le opere concernenti:

- 1) il patrimonio e il demanio della Regione;
- 2) le opere già di competenza dello Stato trasferite, attribuite o delegate alla Regione;
- 3) le opere definite di competenza regionale dalla Giunta regionale o da legislazione speciale;
- 4) le opere di pronto intervento e le opere urgenti di prevenzione e soccorso per calamità naturali.
- 5) i lavori interessanti immobili di proprietà non regionale ma in uso o in gestione alla Regione.

Va ricordato inoltre che - come già evidenziato con la precedente Circolare n. 20 del 2 aprile 1985 - anche se non comprese espressamente nell'elencazione sopra richiamata, considerata la notevole rilevanza per il bilancio regionale, anche le opere riguardanti l'edilizia ospedaliera rientrano tra le opere di competenza regionale al fine dell'osservanza delle procedure previste dalla L.R. 42/1984.

Si tratta infatti di opere incluse nel Piano socio - sanitario regionale e realizzate a totale carico del fondo sanitario regionale in conto capitale.

Al fine della corretta applicazione delle previsioni contenute nel Piano socio - sanitario regionale, agli effetti di cui alla L.R. 42/1984, i distretti sanitari sono assimilabili alle opere di edilizia ospedaliera.

Con riguardo alle opere di competenza regionale, con il comma 4 dell'articolo 14 della L.R. 5/2001, gli importi relativi ai lavori di competenza regionale da realizzare in economia, e indicati all'articolo 21 della L.R. 42/1984, sono stati indicati più correttamente in euro.

Più precisamente, per i lavori che possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, la modifica normativa è da ritenere solo di ordine formale, in quanto il legislatore regionale ha confermato sostanzialmente il precedente importo di lire 100.000.000, rideterminandolo in 50.000 euro (pari a lire 97.292.000).

Per i lavori che possono essere eseguiti in economia mediante cottimi, previa gara ufficiosa, il legislatore ha ora fissato l'importo massimo di 200.000 euro (pari a lire 387.254.000), elevando quindi la soglia che precedentemente era stabilita in lire 200.000.000.

Appare utile ricordare che l'articolo 144 del Regolamento Generale dei lavori pubblici prevede che l'affidamento dei lavori debba essere preceduto da un'indagine di mercato da effettuarsi almeno tra cinque imprese, ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Regolamento, mentre per lavori di importo inferiore a 20.000 euro (pari a lire 38.916.800) si può procedere ad affidamento diretto.

L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di esecuzione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

Gli affidamenti tramite cottimo sono assoggettati in particolare alla comunicazione all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, nonché alla pubblicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della realizzazione di dette opere nell'albo della stazione appaltante.

Infine, con l'articolo 14, comma 4, della L.R. 5/2001, che ha modificato l'articolo 22 della L.R. 42/1984, il limite di spesa entro cui possono essere eseguite opere di somma urgenza, di bonifica e di difesa del suolo, è stato elevato da lire 100.000.000 a 100.000 euro (pari a lire 193.627.000).

Va precisato, al fine della corretta applicazione della norma, che i richiami normativi contenuti nell'articolo 22 della L.R. 42/1984 devono ora intendersi riferiti al DPR 554/1999, in particolare all'articolo 147 che contiene le modalità di esecuzione delle opere.

3. COLLAUDO DELLE OPERE

In attesa dell'emanazione delle nuove disposizioni regionali e in relazione all'urgenza di procedere al collaudo delle opere, talune Amministrazioni appaltanti hanno provveduto, successivamente al 28 luglio 2000 (data di entrata in vigore del Regolamento), a nominare direttamente gli organi di collaudo.

La Regione Veneto ha pertanto ritenuto necessario intervenire con apposite disposizioni normative.

In particolare l'articolo 14, commi 3 e 5, della L.R. 5/2001 - nel modificare rispettivamente il terzo comma dell'articolo 16 e il primo comma dell'articolo 53 della L.R. 42/1984 - con riguardo alla verifica della corretta esecuzione delle opere pubbliche, ha innovato sostanzialmente la materia assegnando all'organo di collaudo funzioni di verifica anche nell'interesse diretto della Regione, quando si tratti, tuttavia, di opere di competenza regionale nonché di opere finanziate dalla Regione.

Appare anzitutto utile ricordare che l'articolo 28 della legge 109/1994 e l'articolo 188 del Regolamento Generale stabiliscono che:

1. gli organi di collaudo sono nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento;

2. il collaudatore unico e il componente della commissione di collaudo
 - non devono aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo;
 - non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori;
 - non possono far parte di organismi che esercitano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali;
3. è vietata la nomina come collaudatori di magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
4. il collaudatore in corso d'opera non può essere incaricato, dalla stessa stazione appaltante, di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni relative al precedente collaudo ovvero un anno per i collaudi non in corso d'opera.

In particolare, l'articolo 188 del Regolamento generale prevede, al comma 8, che si debba procedere all'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti, utilizzando appositi albi istituiti presso il Ministero dei Lavori Pubblici, le Regioni e le Province Autonome.

La Regione Veneto ha già disciplinato la materia dei collaudi con la L.R. 16 luglio 1976, n. 30 (Formazione dell'elenco regionale collaudatori) e con alcune disposizioni contenute nella stessa L.R. 42/1984.

L'articolo 2 della legge 30/1976, istitutiva dell'elenco regionale dei collaudatori, prevede in particolare che all'iscrizione possano accedere i soggetti iscritti al proprio albo professionale da almeno dieci anni, che abbiano progettato o diretto opere pubbliche oppure che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, con comprovata esperienza di lavoro utile nella collaudazione di opere pubbliche.

Con tali premesse, ora, l'articolo 14, comma 5, della L.R. 5/2001, nel sostituire il primo comma dell'articolo 53 della L.R. 42/1984, ha previsto espressamente che alla nomina dell'organo di collaudo provveda - nell'ambito dell'elenco regionale collaudatori già istituito con la L.R. 30/1976, di cui viene confermata la vigenza, e con le modalità previste da tale legge - in ordine anche alle figure professionali che possono far parte delle commissioni di collaudo:

- a) il Presidente della Giunta Regionale, sia in caso di opere di competenza regionale che in caso di opere fruente del contributo regionale non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo;
- b) il Sindaco, il Presidente della Provincia ovvero il legale rappresentante dell'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di opere fruente del contributo regionale infe-

riore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo ovvero in caso di opere non assistite da alcun contributo regionale.

In caso di collaudo affidato ad un unico professionista, il conferimento deve avvenire tenendo conto della natura dell'opera e della competenza professionale specifica del collaudatore, secondo criteri di rotazione.

Per le opere di particolare complessità che richiedono l'apporto di professionalità diverse, in particolare, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da tre membri, come indicato dall'articolo 188 del Regolamento Generale, di cui almeno due appartenenti all'elenco regionale dei collaudatori tecnici.

Il limite di importo dei lavori al di sotto del quale è consentito prescindere dall'atto di collaudo, sostituendolo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, in attesa della nuova legge regionale, è ancora quello di lire 500.000.000 indicato dall'articolo 5 della L.R. 30/1976.

Con riguardo, in particolare, agli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e definitivo dei rifiuti di cui all'articolo 35, primo comma, lettera c), della L.R. 16 aprile 1985, n.33, finanziati di norma mediante le entrate tariffarie e solo eccezionalmente con contributi regionali, non rientrando gli stessi nella previsione di cui all'articolo 53, primo comma, lettera b) (come modificato dalla L.R. 5/2001), tenuto conto dell'interesse sovracomunale o anche sovraprovinciale che li caratterizza, la nomina del collaudatore rientra nella competenza del Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 188 del Regolamento prevede che l'attribuzione dell'incarico di collaudo in corso d'opera sia effettuata entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, per consentire l'accertamento progressivo della regolare esecuzione degli stessi.

Al fine di permettere il rispetto del termine previsto, e di evitare eventuali responsabilità in sede contabile, è necessario pertanto che la richiesta di nomina del collaudatore pervenga all'Amministrazione regionale immediatamente dopo l'aggiudicazione dei lavori.

Il comma 3 dell'articolo 14 della L.R. 5/2001, nel sostituire il terzo comma dell'articolo 16 della L.R. 42/1984, che disciplina le procedure di erogazione dei contributi regionali, assegna ora agli organi di collaudo compiti specifici di verifica e controllo, ulteriori rispetto a quelli propri del collaudatore, nell'interesse diretto della Regione, come già detto, quando si tratti di opere di competenza regionale nonché di opere finanziate dalla Regione.

Per gli incarichi di collaudo affidati successivamente al 14 febbraio 2001, data di entrata in vigore della L.R. 5/2001, i soggetti beneficiari dei contributi sono, pertanto, tenuti a trasmettere all'organo di collaudo la documentazione di spesa relativa alle richieste di erogazione attestanti l'avvenuta esecuzione di lavori o l'acquisizione di

forniture e servizi, sulla base delle quali le strutture regionali competenti dispongono l'erogazione stessa.

Resta confermato che spetta alle strutture regionali provvedere all'erogazione del contributo sulla base della sola richiesta presentata dal beneficiario, come previsto dall'articolo 16 della L.R. 42/1984.

Gli organi di collaudo procedono alle verifiche del caso, con la frequenza sottoindicata, redigendo apposito verbale di visita in corso d'opera - da trasmettere, entro trenta giorni dalla data della visita, alla struttura regionale competente e al responsabile del procedimento - da cui deve risultare:

- a) la conformità delle lavorazioni eseguite ai contratti sottoscritti e alle prescrizioni contenute nei disciplinari regionali concernenti il finanziamento assentito, ovvero le eventuali difformità registrate;
- b) l'entità della spesa sostenuta per lavori, forniture e servizi, in relazione ai provvedimenti regionali di concessione del finanziamento e alle erogazioni richieste alle competenti strutture regionali e da queste disposte.

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 192 del Regolamento Generale, nel demandare alla discrezionalità dell'organo di collaudo la frequenza dei sopralluoghi in corso d'opera, si richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare le visite di collaudo:

- a) durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

L'organo di collaudo comunica l'eventuale prolungarsi delle operazioni conclusive di collaudo oltre ai termini di legge - in relazione al riscontrarsi di vizi o difformità nell'opera realizzata ovvero alla carenza di documentazione attestante la qualità dei materiali impiegati e la conformità delle lavorazioni eseguite alle prescrizioni di capitolato - alla struttura regionale competente e al responsabile del procedimento nominato dalla stazione appaltante, proponendo i provvedimenti da assumere per il completamento delle opere, in ordine sia alle eventuali lavorazioni da eseguire che agli atti da produrre, e il termine per l'adempimento.

Qualora, ai sensi delle disposizioni vigenti, non sia prevista la nomina dell'organo di collaudo, la documentazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 1, della L.R. 42/1984, è trasmessa al competente Ufficio regionale del Genio Civile che effettua le verifiche a campione secondo le modalità stabilite con la Circolare regionale n. 465 del 2 aprile 1998.

In caso di ritardo nella nomina dei collaudatori, la documentazione va conservata dalla Amministrazione appaltante e consegnata all'organo di collaudo immedi-

atamente dopo l'atto di nomina.

Atteso quanto sopra, si conclude ricordando che:

- 1) dalla data di entrata in vigore della L.R. 5/2001 gli incarichi di collaudo sono affidati esclusivamente con le modalità indicate dal novellato articolo 53, L.R. 42/1984, fatte salve le nomine degli organi di collaudo già disposte, successive al 28 luglio 2000;
- 2) il legale rappresentante del soggetto beneficiario di contributi regionali, contestualmente alla richiesta di erogazione alla competente struttura regionale, trasmette all'organo di collaudo la documentazione di spesa;
- 3) l'organo di collaudo redige il verbale di collaudo in corso d'opera, sulla base degli atti acquisiti e degli accertamenti effettuati, con le modalità indicate dalla presente Circolare;
- 4) nei casi in cui non sia prevista la nomina dell'organo di collaudo, restano confermate le indicazioni contenute nella Circolare regionale n. 465 del 2 aprile 1998 relativamente ai controlli a campione da parte degli Uffici regionali del Genio Civile.

Per quanto riguarda infine i compensi spettanti ai collaudatori, in ordine ai quali agli uffici regionali continuano a pervenire richieste di chiarimenti, si rendono necessarie alcune precisazioni.

In ordine all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 210 del Regolamento Generale, secondo quanto dispone l'articolo 232, comma 2, dello stesso Regolamento, le nuove disposizioni debbono essere applicate ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

Appare pertanto evidente che gli incarichi di collaudo di opere il cui contratto sia stato sottoscritto prima del 28 luglio 2000, ricadono nella disciplina previgente.

Il compenso relativo a detti incarichi, pertanto, deve essere calcolato in conformità alle disposizioni impartite con la precedente Circolare Regionale 26 novembre 1991, n. 31 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 24 dicembre 1991).

Per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 3 della L.R. 5/2001, i relativi limiti di incremento tariffario sono determinati dalla Giunta Regionale, nell'ambito delle prestazioni di cui al disciplinare tipo e alla vigente normativa, sentiti i competenti ordini professionali.

Con riguardo in particolare all'ipotesi di dimissioni di uno o più componenti l'organo di collaudo, qualora sia già stato rilasciato un verbale di visita di collaudo in corso d'opera, al collaudatore dimissionario spetta una quota parte dell'aliquota del 30% dell'onorario previsto all'articolo 19.d della vigente tariffa professionale degli ingegneri ed architetti.

Ciò in quanto, dovendosi comunque procedere al collaudo finale dell'opera, non essendo ammissibile una riduzione del compenso spettante al collaudatore finale, non

può gravare sulla Stazione Appaltante un compenso maggiore di quello previsto normalmente per l'esecuzione di una determinata prestazione.

Va chiarito inoltre che l'aliquota del 30% è da considerarsi in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, come risultante dal verbale di visita di collaudo in corso d'opera attestante la conformità al progetto delle opere realizzate fino alla data del certificato stesso, incrementato dagli oneri accessori (spese conglobate, ecc.).

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL LAVORO

L'articolo 26 della L.R. 5/2001 ha introdotto nuove disposizioni in materia di tutela del lavoro aggiungendo l'articolo 59 bis alla L.R. 42/1984, al fine di richiamare l'attenzione sull'importanza delle clausole di contratto e di capitolato speciale che impongono il rispetto, da parte delle imprese appaltatrici e dei loro subappaltatori, delle cosiddette clausole sociali.

L'esigenza di assicurare l'osservanza delle norme di legge e di contratto in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazioni sociali è particolarmente sentita durante l'esecuzione delle opere in appalto, al fine di evitare che, nell'ambito di una commessa finanziata con denaro pubblico e sottoposta alla direzione e al controllo della P.A., si verificano violazioni alla vigente normativa in materia.

Si richiama pertanto l'obbligo di applicare e fare applicare correttamente, nei confronti di tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto (anche se assunti fuori dal territorio della Regione), le condizioni economiche e normative previste nei contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale, vigenti durante lo svolgimento dei lavori, ricordando che le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 7, della L. 19 marzo 1990, n. 55, che costituisce una normativa di ordine pubblico, hanno carattere di imperatività e inderogabilità.

Gli obblighi sopra richiamati hanno come logico corollario quello dell'iscrizione dei lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, alla Cassa Edile del luogo in cui i lavori debbono essere eseguiti.

Tali prescrizioni devono essere contenute espressamente nei capitolati speciali e nei contratti d'appalto.

In ordine infine all'ulteriore obbligo, da prevedere espressamente, di procedere al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto, solo dopo aver acquisito la dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dai competenti enti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, compresa la Cassa Edile), si ritiene opportuno precisare che anche tale prescrizione normativa deve essere attuata secondo modalità tali da non arrecare pregiudizio alla speditezza delle procedure di liquidazione.

Pertanto, con particolare riferimento agli accertamenti sulla regolarità contributiva e retributiva effettuati in sede di pagamento degli acconti, tenuto conto delle difficoltà e

dei tempi che spesso tali accertamenti richiedono, si ritiene di poter formulare le seguenti indicazioni.

La richiesta agli enti competenti circa la regolarità dell'impresa esecutrice dev'essere effettuata per la prima volta all'atto della consegna dei lavori.

La conferma della regolarità o la segnalazione dell'irregolarità viene in considerazione all'atto dell'emissione del primo certificato di pagamento, in occasione del quale va rinnovato l'accertamento in funzione del pagamento successivo, e così via, al fine di mantenere sotto controllo la posizione dell'impresa esecutrice senza aggravare la procedura di erogazione dei corrispettivi maturati.

Solo in occasione del pagamento della rata di saldo si ripristina la contestualità tra la situazione oggetto di verifica e la liquidazione dell'importo residuo.

Naturalmente gli accertamenti successivi al primo coinvolgono anche le eventuali imprese subappaltatrici intervenute nell'esecuzione dell'opera.

La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 febbraio 1952, n. 198, tuttora vigente, che si ritiene utile richiamare, dispone espressamente che "trascorso il termine di trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante agli Istituti assicurativi senza che sia pervenuta risposta circa la regolarità o meno della posizione dell'impresa nei riguardi degli adempimenti assicurativi ..." si potrà procedere al pagamento sul presupposto che la posizione dell'impresa sia risultata regolare nei confronti degli Istituti, restando impregiudicato il potere degli stessi di procedere nel caso di responsabilità dovute a inadempienze. (in tal senso è anche l'articolo 7 del nuovo capitolato generale d'appalto dei LL.PP.)

Infine va ricordato che la competenza al rilascio della dichiarazione di che trattasi spetta alla Cassa Edile del luogo in cui i lavori sono eseguiti. Infatti essendo obbligati tutti i lavoratori impegnati nell'esecuzione di un determinato appalto (siano essi dipendenti dell'impresa appaltatrice o delle eventuali imprese subappaltatrici), all'iscrizione alla stessa, questa sola può procedere in tempi brevi agli accertamenti di competenza al fine delle comunicazioni richieste dalla stazione appaltante.

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan
